

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Marco Stigliano Messuti, Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario**; con la collaborazione di Salvatore Floriddia, Nicola Terra, si è riunito il giorno 31.1.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISCITIELLO MICHELE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Società US Folgore Caratese ASD), SOCIETÀ US FOLGORE CARATESE ASD - (nota n. 4697/31 pf18-19 GP/AA/mg del 14.11.2018).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, vista la motivata l'istanza di differimento dell'odierna udienza, formulata dalla difesa di entrambe le parti deferite, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS; ritenuto che la Procura Federale al riguardo si è rimessa alle decisioni del Tribunale; rinvia la trattazione del deferimento all'udienza del 14.2.2019 ore 15, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS, a far data dal 31.1.2019; senza ulteriori avvisi e fatti salvi i diritti di prima udienza.

(101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PALATRONI PIETRO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD Monticelli Calcio Srl), SOCIETÀ SSD MONTICELLI CALCIO SRL - (nota n. 5013/45 pf18-19 GP/AA/mg del 21.11.2018).

Il deferimento

Con nota del 21 novembre 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. Pietro Palatroni, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della società SSD Monticelli calcio Srl, per violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto con il calciatore Pedalino Saverio per la Stagione Sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa federale; nonché la società SSD Monticelli Calcio Srl, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

I deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione del 31 gennaio 2019 sono comparsi il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Antonella Arpini e il sostituto Avv. Enrico Liberati, i quali, si sono riportati all'atto di deferimento, e hanno chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione per il sig. Pietro Palatroni;
- ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) per la società SSD Monticelli Calcio Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

L'avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 8 ottobre 2018.

Il deferimento, anch'esso ritualmente notificato in data 21 novembre 2018, è fondato e va accolto.

Il Procedimento trae origine da un esposto del calciatore, sig. Pedalino Saverio, pervenuto alla Procura Federale in data 02/05/2018 con il quale si segnalava che la società SSD Monticelli Calcio Srl non aveva provveduto al deposito dell'accordo economico sottoscritto con il medesimo per la Stagione Sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa federale.

All'esito dell'esame dei documenti versati agli atti del fascicolo, risulta provato per tabulas che il calciatore è stato tesserato per la stagione sportiva 2017/2018 per la SSD Monticelli calcio Srl e che l'accordo economico intervenuto con il calciatore non è stato depositato in LND (e-mail del 20/9/2018 agli atti d'indagine).

Ne consegue la responsabilità del sig. Palatroni Pietro, Amministratore Unico e legale rappresentate della società SSD Monticelli Calcio Srl per violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 *ter*, comma 2, delle NOIF per non aver depositato l'accordo economico sottoscritto con il calciatore Pedalino Saverio per la Stagione Sportiva 2017/2018, entro il termine stabilito dalla normativa federale.

A tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della società SSD Monticelli Calcio Srl, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione per il sig. Pietro Palatroni;
- ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) per la società SSD Monticelli Calcio Srl.

[102] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PALATRONI PIETRO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società SSD Monticelli Calcio Srl). SOCIETÀ SSD MONTICELLI CALCIO SRL - (nota n. 5058/46 pfl8-19 GP/AA/mg del 22.11.2018).

Il deferimento

Con nota del 22 novembre 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, il sig. Pietro Palatroni, all'epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della società SSD Monticelli calcio Srl, per violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del

CGS in relazione all'art. 94 *ter*, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. Terrenzio Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 167/Cae/2017-18 del 17/05/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; nonché la Società SSD Monticelli calcio Srl, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

I deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione del 31 gennaio 2019 sono comparsi il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Antonella Arpini e il sostituto Avv. Enrico Liberati, i quali, si sono riportati all'atto di deferimento, e hanno chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione per il sig. Pietro Palatroni;
- 1 (un) punto di penalizzazione e ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per la società SSD Monticelli Calcio Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

L'avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato in data 9 ottobre 2018.

Il deferimento, anch'esso ritualmente notificato in data 22 novembre 2018, è fondato e va accolto.

Il Procedimento trae origine dal mancato adempimento da parte della Società ASD Monticelli all'obbligo di corrispondere al calciatore sig. Terrenzio Francesco la somma di € 4.000,00 entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione della CAE n. 167 del 17/5/18 come risulta dalla nota-segnalazione del Segretario della LND – Dipartimento Interregionale del 20/06/2018.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi, all'esito dell'esame dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità dell'Amministratore unico e legale rappresentante della società può ritenersi provata e si concretizza nella violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 *ter*, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, sig. Terrenzio Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. 167/Cae/2017-18 del 17/05/2018, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia.

Da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della Società SSD Monticelli Calcio Srl, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione per il sig. Pietro Palatroni;
- 1 (un) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per la società SSD Monticelli Calcio Srl.

(108) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANELLUCCI CLAUDIO (all'epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS svolgente attività rilevante per l'Ordinamento Federale), DI NICOLA ERCOLE (all'epoca dei fatti soggetto ex art. 1 bis co.5 del CGS svolgente attività rilevante per l'Ordinamento Federale) - (nota n. 5159/1219 pf17-18 GP/AA/mg del 26.11.2018).

Il deferimento

Con nota del 26 novembre 2018, la Procura Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- il sig. Claudio Anellucci, per violazione dell'art. 1 bis co.1 del CGS, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, nel corso della stagione sportiva 2017/18, prospettato al sig. Filippo Cunsolo, calciatore svincolato, la possibilità di individuare società disposte a tesserarlo, previo versamento di una somma di denaro quale corrispettivo per il proprio interessamento e intermediazione;
- il sig. Ercole Di Nicola per: 1) violazione dell'art. 1 bis co. 1 del CGS, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver nel corso della stagione sportiva 2017/18, in concorso con il sig. Claudio Eboli (all'epoca dei fatti Procuratore Sportivo - iscritto nel relativo Albo al n. 711 falsamente e fraudolentemente prospettato, attraverso la millanteria di rapporti e conoscenze, al calciatore Morgan Pedretti (o meglio a costui per il tramite della madre sig.ra Karin Fiesco trattandosi di soggetto all'epoca minore di età per essere nato in data 31.01.2002) di avere la possibilità, a fronte della corresponsione di somme di denaro, di procurare/procacciare allo stesso un contratto di tesseramento con società di calcio gravitanti in ambito professionistico; 2) violazione dell'art. 1 bis co.3 del CGS, ovvero del dovere fatto a tutti i soggetti dell'Ordinamento federale di presentarsi, se convocati, innanzi agli Organi della giustizia sportiva, per aver, benché ritualmente (e reiteratamente) convocato e senza aver preventivamente e tempestivamente addotto alcun motivo di legittimo impedimento a comparire, omesso di presentarsi innanzi all'Ufficio di Procura per essere audito.

Il solo deferito Anellucci ha fatto pervenire in data 29/01/2019 memoria difensiva.

Il dibattimento

Alla riunione del 31 gennaio 2019 sono comparsi il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Antonella Arpini e il sostituto Avv. Enrico Liberati, i quali, si sono riportati all'atto di deferimento, e hanno chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- anni 2 (due) di inibizione per il sig. Claudio Anellucci;
 - preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC per il sig. Ercole Di Nicola.
- È comparso per il sig. Anellucci, l'Avv. Giorgio Martellino, il quale ha esposto alcune considerazioni a difesa del proprio assistito e si è integralmente riportato alla memoria difensiva ritualmente depositata.

Motivi della decisione

L'avviso di conclusioni delle indagini è stato ritualmente notificato agli incolpati.

Il deferimento, anch'esso ritualmente notificato in data 26 novembre 2018, è fondato e va accolto.

Il Procedimento trae origine da un'inchiesta televisiva eseguita dall'emittente LA7 e denominata "*Calcio Marcio*" e sviluppatasi in tre successive puntate dell'11/2/2018, 1/4/2018 e 15/4/2018. Nel corso del procedimento inquirente risultano eseguiti molteplici atti di indagine fra i quali appare opportuno richiamare:

- la copia, della e-mail, datata 05.04.18, inviata alla Procura Federale da parte dell'A.I.A.C.S. (Associazione Italiani Agenti Calciatori e Società) per denunciare quanto rappresentato nel corso della trasmissione televisiva "*Non è l'Arena*" andata in onda il 01.04.18 sull'emittente televisiva "LA7";
- la copia dei tre DVD forniti alla Procura Federale dall'emittente televisiva "LA7" contenenti la registrazione integrale (audio/video) delle tre puntate, andate in onda rispettivamente nei giorni 11.02.18, 01.04.18 e 15.04.18, della trasmissione televisiva "*Non è l'Arena*" concernenti l'inchiesta giornalistica denominata "*calcio marcio*" (all'interno della quale sono state trattate due distinte vicende relative, l'una, al calciatore Filippo Cunsolo e, l'altra, al calciatore Morgan Pedretti aventi quale comune denominatore il tentativo posto in essere da più soggetti a diverso titolo operanti nel mondo del calcio di ottenere dai predetti due calciatori la corresponsione di somme di denaro in cambio della promessa di riuscire a garantire agli stessi la sottoscrizione di un contratto di tesseramento con società di calcio gravitanti in ambito professionistico);
- il verbale dell'audizione resa dal sig. Filippo Cunsolo, calciatore svincolato, innanzi all'Organo inquirente;
- il verbale dell'audizione resa dal sig. Claudio Anellucci innanzi all'Organo inquirente;
- il verbale dell'audizione resa dalla sig.ra Karin Fiesco (madre del calciatore Morgan Pedretti) innanzi all'Organo inquirente;
- il verbale dell'audizione resa dal sig. Morgan Pedretti, calciatore, all'Organo inquirente;
- il verbale dell'audizione resa dal sig. Daniele Sebastiani, Presidente della società Delfino Pescara 1936 Spa, all'Organo inquirente;
- la copia del documento denominato "scrittura privata", recante la data del 23.03.18, apparentemente riconducibile alla società Delfino Pescara 1936 Spa e contenente il formale impegno di quest'ultima a tesserare il calciatore Morgan Pedretti;
- la copia della carta intestata utilizzata dalla società Delfino Pescara 1936 nelle stagioni sportive 2016/17 e 2017/18;
- la copia dell'atto di denuncia/querela sporto, in data 23.03.18, dalla sig.ra Karin Fiesco (congiuntamente alla FremantleMedia Spa società produttrice del citato programma televisivo "*Non è l'Arena*") presso il Commissariato di P.S. Roma Prati nei confronti del sig. Claudio Eboli (Procuratore sportivo);
- la copia del verbale delle S.I.T. rese dalla sig.ra Karin FIESCO nell'ambito del proc. pen. n.884/18 RG.NR. pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Avezzano e originato dall'anzidetta denuncia/querela;

- la copia dei formali inviti a comparire ritualmente notificati ai sig.ri Ercole Di Nicola e Claudio Eboli, nonché, la copia dei relativi verbali di mancata comparizione degli stessi in assenza di qualsivoglia documentato legittimo impedimento.

La posizione di Claudio Anellucci e la vicenda del calciatore Filippo Cunsolo

Nel corso della stagione sportiva 2017/18, Anellucci prospettava al sig. Filippo Cunsolo, calciatore svincolato, la possibilità di individuare società disposte a tesserarlo, previo versamento di una somma di denaro quale corrispettivo per il proprio interessamento e intermediazione.

In particolare, nel corso di ripetuti contatti telefonici intercorsi (anche attraverso l'utilizzo della applicazione di messaggistica istantanea denominata "Whatsapp") a far tempo dal mese di settembre 2017 e, dappoi, in successivi due incontri avvenuti in Roma (l'uno presso il Bar "Euclide" sito nella omonima Piazza e l'altro presso il "Ciampini Bistrot" sito in Via Fontanella Borghese) rappresentava al Cunsolo l'opportunità di poter essere tesserato da società professionistiche, sia italiane che estere, per diverse ragioni allo stesso vicine (Modena, Sporting Braga, Honveed e Lucchese) e in particolare, previo versamento di una somma di denaro oscillante tra i 22.000 e i 23.000 euro, di favorirne il tesseramento con la società Modena (della quale affermava di conoscere il Presidente e di essere in procinto di divenire il nuovo Direttore Sportivo), o, in alternativa, e qualora la predetta somma fosse stata maggiorata di ulteriori euro 10.000, con la società Lucchese (maggiorazione giustificata a proprio dire dalla circostanza che l'operazione sarebbe stata più sicura in ragione del fatto che all'epoca l'allenatore della società toscana era un suo vecchio conoscente di cui in passato aveva, tra l'altro, curato anche gli interessi e che, inoltre, la Società stava per essere acquisita da persone di sua diretta e personale conoscenza).

Con la propria memoria difensiva il deferito eccepisce l'insussistenza della responsabilità disciplinare in quanto l'eventuale dazione economica era destinata alla società.

Tale tesi è priva di fondamento.

Come correttamente osservato dal responsabile della Procura Federale nel corso dell'udienza, al fine di integrare gli estremi della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 bis, comma 1 del CGS e quindi illecito, nel caso di specie è sufficiente la semplice richiesta di dazione economica, quand'anche la stessa venisse prospettata per conto terzi.

Il disvalore della condotta è rinvenibile anche dalla circostanza, agli atti di indagine, con la quale l'Anellucci per discutere con il Cunsolo degli argomenti di cui sopra, lo invitava ad usare l'applicazione di messaggistica WhatsApp, in quanto non reputava opportuno usare il telefono.

La posizione di Ercole Di Nicola e la vicenda del calciatore Morgan Pedretti

Il sig. Di Nicola risulta già colpito da precedente provvedimento di inibizione per la durata di anni 5 e quindi era formalmente impedito a svolgere qualsivoglia attività in seno all'Ordinamento federale.

Nonostante tale provvedimento di inibizione, nel corso della stagione sportiva 2017/18, in concorso con il sig. Claudio Eboli (all'epoca dei fatti Procuratore Sportivo - iscritto nel relativo Albo al n.711) prospettava falsamente e fraudolentemente, attraverso la millanteria di rapporti e conoscenze, al calciatore Morgan Pedretti per il tramite della madre sig.ra Karin Fiesco

trattandosi di soggetto all'epoca minore di età per essere nato in data 31.01.2002, di avere la possibilità, a fronte della corresponsione di somme di denaro, di procurare allo stesso un contratto di tesseramento con società di calcio gravitanti in ambito professionistico.

In particolare: a) si faceva consegnare nel corso di un incontro svoltosi in data 23.03.18 presso il ristorante "Al Cavaliere" sito in località Carsoli (AQ) una somma di denaro in contanti pari ad euro 20.000 dalla sig.ra Karin Fiesco (somma di denaro che solo successivamente e senza che il Di Nicola sul momento ne avesse avuto contezza alcuna si è saputo essere, in realtà, costituita da "banconote di scena" fornite alla Fiesco dalla produzione televisiva) con la falsa promessa di riuscire in cambio a far tesserare il figlio della stessa (Morgan Pedretti, all'epoca tesserato con il Monza calcio) con la società Delfino Pescara 1936 Spa; b) per aver nel corso del ridetto incontro, finanche, utilizzato, mostrato e fatto sottoscrivere alla sig.ra Karin Fiesco, nella sua ricordata qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Morgan Pedretti e con il chiaro intento di assicurare costei circa la bontà e credibilità del proprio operato, un documento denominato "scrittura privata" apparentemente proveniente dall'anzidetta società Delfino Pescara 1936 spa e contenente, tra l'altro, il formale e testuale impegno di quest'ultima "[...] a tesserare il (predetto) calciatore entro e non oltre il 01.07.18 libero da vincoli e senza riconoscere nulla alla società Monza Calcio. [...]", ma, in realtà, risultato non veritiero (per essere stato integralmente e totalmente disconosciuto dal Presidente della Delfino Pescara 1936 spa, nel corso della propria audizione e artatamente "confezionato" facendo uso di una falsa carta intestata riconducibile, *prima facie*, al sodalizio abruzzese.

Al Di Nicola viene altresì contestata la violazione dell'art. 1 *bis* co.3 del CGS, ovvero del dovere fatto a tutti i soggetti dell'Ordinamento federale di presentarsi, se convocati, innanzi agli Organi della giustizia sportiva. Infatti, l'incolpato benché ritualmente (e reiteramente) convocato innanzi all'Ufficio di Procura per essere audito, senza aver preventivamente e tempestivamente addotto alcun motivo di legittimo impedimento a comparire, ometteva di presentarsi.

In ragione di ciò, ed alla luce dei fatti emersi, all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità dei due soggetti deferiti può ritenersi sufficientemente provata e si concretizza nella violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 *bis* comma 1 del CGS per entrambi e comma 3 solo per il De Nicola.

I fatti contestati si appalesano di particolare gravità, non solo, per vedere coinvolti soggetti proclivi verso comportamenti e atteggiamenti antiregolamentari con l'aggravante limitatamente ad Ercole Di Nicola che era stato già in precedenza raggiunto da severi provvedimenti sanzionatori per accertate gravi violazioni disciplinari.

In particolare risulta lesa l'immagine e la credibilità propria dell'intero movimento calcistico nazionale con grave dispregio dei propri fondanti valori di probità, lealtà e correttezza, accreditando la falsa opinione che nel sistema calcio per poter raggiungere certi traguardi (tesseramento con società orbitanti in ambito professionistico) non sia sufficiente poter contare solo sulle proprie qualità tecniche, dedizione e abilità sportiva, ma, in alcuni casi, anche necessario essere disposti ad elargire somme di denaro da corrispondere in favore di soggetti all'apparenza "introdotti" con dirigenti e società professionistiche.

Il Tribunale, in via equitativa, limitatamente alla posizione di Claudio Anellucci, reputa procedere ad una riduzione della sanzione richiesta dalla Procura Federale con conseguente inibizione per un periodo di mesi 18 (diciotto).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- mesi 18 (diciotto) di inibizione per il sig. Claudio Anellucci;
- preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC in continuazione con la pregressa inibizione di anni 5 (cinque) ai sensi dell'art. 19, comma 3 CGS per il sig. Ercole Di Nicola.

(103) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BELLINI DECIMO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Calcio a Cinque Forlì), SOCIETÀ ASD CALCIO A CINQUE FORLÌ - (nota n. 5150/239 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018).

Il deferimento

Con il deferimento n. 5150/239 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018, la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - il sig. Bellini Decimo per la violazione dell'art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al punto 5 del C.U. n. 1066 pubblicato in Roma il 22.06.2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15.7.2017, la fideiussione per euro 2.500,00 per l'iscrizione al campionato nazionale serie B, stagione 2017-2018, e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente; 2) - la società ASD Calcio a Cinque Forlì a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, commi 1, del CGS.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito della segnalazione della Co.Vi.So.D. pervenutale il 28.5.2018.

Il dibattimento

All'udienza del 31 gennaio 2019 sono comparsi il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Antonella Arpini e il sostituto Avv. Enrico Liberati, i quali si sono riportati integralmente all'atto di deferimento, ne hanno chiesto l'accoglimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Bellini Decimo, la sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società ASD Calcio a Cinque Forlì, la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione in atti della Co.Vi.So.D. risulta effettivamente che il deferito non ha provveduto all'adempimento previsto dal punto 5 del C.U. 22.6.2017 (deposito fideiussione) nel termine previsto.

In assenza di adeguate giustificazioni sussiste, pertanto, la responsabilità del deferito, in ragione del suo ruolo societario.

Dalla responsabilità del deferito consegue, inoltre, quella della società.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per Bellini Decimo, la sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società ASD Calcio a Cinque Forlì, la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

(104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALVARENZ VINCENZO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Avis Pleiade Policoro), SOCIETÀ ASD AVIS PLEIADE POLICORO - (nota n. 5151/300 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018).

Il deferimento

Con il deferimento n. 5151/300 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018, la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - il sig. Alvarenz Vincenzo, all'epoca dei fatti Presidente della società deferita, per la violazione dell'art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al punto 5 del C.U. n. 1066 pubblicato in Roma il 22.06.2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15.7.2017, la fideiussione bancaria per l'iscrizione della società al campionato nazionale serie A2 Calcio a 5 della stagione 2017-2018; 2) - la società Avis ASD Pleiade Policoro a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, commi 1, del CGS.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito della segnalazione della Co.Vi.So.D. pervenutale il 28.5.2018.

Il dibattimento

All'udienza del 31 gennaio 2019 sono comparsi il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Antonella Arpini e il sostituto Avv. Enrico Liberati, i quali si sono riportati integralmente all'atto di deferimento, ne hanno chiesto l'accoglimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Alvarenz Vincenzo, la sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società ASD Avis Pleiade Policoro, la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione in atti della Co.Vi.So.D. risulta effettivamente che il deferito non ha provveduto all'adempimento previsto dal punto 5 del C.U. 22.6.2017 non avendo provveduto al deposito della fideiussione nel termine previsto.

In assenza di adeguate giustificazioni sussiste, pertanto, la responsabilità del deferito, in ragione del suo ruolo societario.

Dalla responsabilità del deferito consegue, inoltre, quella della società.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per Alvarenz Vincenzo, la sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società ASD Avis Pleiade Policoro, la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

(109) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SDANGA FRANCO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Farmacia Centrale Paola), SOCIETÀ ASD FARMACIA CENTRALE PAOLA - (nota n. 5153/324 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018).

Il deferimento

Con il deferimento n. 5153/324 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018, la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - il sig. Sganga Franco, per la violazione dell'art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 4/B e 9 del C.U. n. 1066 pubblicato in Roma il 22.06.2017, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15.7.2017, la documentazione attestante il versamento per euro 1.000 della quota complessiva di iscrizione al campionato nazionale serie B calcio a 5, stagione 2017-2018, e la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco; 2) - la società ASD Farmacia Centrale Paola a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, commi 1, del CGS.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito della segnalazione della Co.Vi.So.D. pervenutale il 28.5.2018.

Il dibattimento

All'udienza del 31 gennaio 2019 sono comparsi il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Antonella Arpini e il sostituto Avv. Enrico Liberati, i quali si sono riportati integralmente all'atto di deferimento, ne hanno chiesto l'accoglimento con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Sdanga Franco, la sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società ASD Farmacia Centrale Paola, la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Dalla segnalazione in atti della Co.Vi.So.D. risulta effettivamente che il deferito non ha provveduto agli adempimenti previsti dai punti 4/B e 9 del C.U. 22.6.2017 non avendo adempiuto agli incumbenti ivi previsti (quota di iscrizione e disponibilità campo) nei termini previsti.

In assenza di adeguate giustificazioni sussiste, pertanto, la responsabilità del deferito, in ragione del suo ruolo societario.

Dalla responsabilità del deferito consegue, inoltre, quella della società.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge le seguenti sanzioni:

- per Sdanga Franco, la sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società ASD Farmacia Centrale Paola, la sanzione dell'ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00).

(110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FORTUNA MATTEO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Futsal Genova), SOCIETÀ ASD FUTSAL GENOVA - (nota n. 5152/323 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018).

Il deferimento

Con il deferimento n. 5152/323 pf18-19 GP/AS/ag del 26.11.2018, la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale: 1) - il sig. Fortuna Matteo per la violazione dell'art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 4/B e 6 del C.U. n. 1066 pubblicato in Roma il 22.06.2017, per non aver provveduto a

depositare, entro il termine del 15.7.2017, la documentazione attestante il versamento di euro 5.400 per la quota complessiva di iscrizione al campionato di Serie A calcio a %, stagione 2017-2018, e il versamento per la quota del saldo passivo di euro 1831,96; 2) - la società ASD Futsal Genova a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, commi 1, del CGS.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare all'esito della segnalazione della CO.VI.SO.D. pervenutale il 28.5.2018.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna i rappresentanti della Procura Federale e i deferiti sig. Fortuna Matteo e la società ASD Futsal Genova, prima dell'apertura del dibattimento, hanno presentato proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinate: per il sig. Fortuna Matteo, sanzione base inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita di 1/3 - giorni 10 (dieci), sanzione finale inibizione di giorni 20 (venti); per la società ASD Futsal Genova, sanzione base ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00), diminuita di 1/3 - € 66,00 (Euro sessantasei/00) - sanzione finale ammenda di € 134,00 (Euro centotrentaquattro/00);

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, risultando ritualmente formulata la proposta e ritenendo congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento i deferiti sig. Fortuna Matteo e la società ASD Futsal Genova hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS, con le sanzioni sopra evidenziate;

visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale all'Organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dei richiedenti, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione;

rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

comunicato infine che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Fortuna Matteo, sanzione dell’inibizione di giorni 20 (venti);
- per la società ASD Futsal Genova, sanzione dell’ammenda di € 134,00 (Euro centotrentaquattro/00);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare**
Cons. Roberto Proietti

“”

Pubblicato in Roma il 11 febbraio 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente della F.I.G.C.
Gabriele Gravina